



# COMUNE DI BONO

Sito Web: [www.comune.bono.ss.it](http://www.comune.bono.ss.it)

E-mail: [protocollo@comune.bono.ss.it](mailto:protocollo@comune.bono.ss.it)

Pec: [protocollo@pec.comune.bono.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.bono.ss.it)

Corso G.M. Angioy, 2 07011 Bono - Provincia di Sassari

Tel. 079/7916900 Partita IVA e C.F. 00197030901

**Prot. n. 896**

**Ordinanza n. 003 del 19 gennaio 2021**

## IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, sottoscritta dal Vicesindaco per il Sindaco, con la quale sono state disposte varie misure cautelari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19; RITENUTO che, tra le altre misure, è stata disposta *“la chiusura al pubblico del cimitero comunale”* e *“la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose in presenza di fedeli, compresi i funerali”*, ed è stato disposto che *“il rito funebre dovrà essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari (fino al massimo di 15 persone)”*.

CONSIDERATO che le citate disposizioni sono state impugnate davanti al TAR Sardegna – Sezione Prima – Ricorso n. 40/2021 - dalla Diocesi di Ozieri e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Bono, che ne hanno chiesto l'annullamento preve misure cautelari, anche monocratiche.

RITENUTO che – con decreto 14 gennaio 2021 n. 10 – il Presidente del TAR Sardegna ha sospeso l'efficacia delle impuginate disposizioni dell'ordinanza n. 1/2021 ed ha fissato, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 3 febbraio 2021.

RITENUTO – anche nell'ottica dei ricorrenti, come apprezzata dal decreto cautelare monocratico – che nelle more della definizione del processo di merito potrebbero verificarsi i lamentati pregiudizi irreparabili

## SOSPENDE

l'efficacia, fino alla decisione del definitivo giudizio di merito, della parte oggetto di impugnazione davanti al TAR dell'ordinanza sindacale n. 1/2021.

Bono, 19 gennaio 2021



IL SINDACO

Elio MULAS